# Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine A.C. 4109

**Dossier n° 512 - Schede di lettura**
**9 novembre 2016**

**Informazioni sugli atti di riferimento**

| | |
|---|---|
| A.C. | 4109 |
| Titolo: | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014 |
| Iniziativa: | Governativa |
| Firma dell'Accordo: | Sì |
| Iter al Senato: | Sì |
| Numero di articoli: | 3 |
| Date: | |
| trasmissione alla Camera: | 20 ottobre 2016 |
| assegnazione: | 25 ottobre 2016 |
| Commissione competente : | III Affari esteri |
| Sede: | referente |
| Pareri previsti: | I Affari Costituzionali, IV Difesa e V Bilancio |

## Contenuto dell'accordo

**L'Accordo italo-sloveno sulla linea del confine di Stato** nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014, riguarda la **rettifica del confine di Stato** tra le Parti firmatarie nel tratto del torrente, fra i comuni limitrofi di San Floriano del Collio, in provincia di Gorizia, e *Občina Brda,* in Slovenia. L'esigenza di ridefinire il confine è sorta a seguito della modifica del corso del torrente conseguente ai lavori di regimentazione dello stesso.

Allo scopo di rettificare la linea di confine facendo sì che esso continui a coincidere con la mediana del torrente Barbucina/Čubnica, l'Accordo in esame modifica la vigente "Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato", firmata a Roma il 7 marzo 2007, ratificata con la legge n. 210/2010, ed entrata in vigore il 14 dicembre 2010, che contiene la definizione di tale confine attraverso il rinvio a due specifici documenti, il catalogo delle coordinate e descrizione della linea del confine e l'atlante delle carte e delle mappe del confine.

La Convenzione del 2007 ha sostituito la precedente «Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per la manutenzione del confine di Stato», firmata a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980 e ratificata con la legge n. 970/1984, nella cui esecuzione, a seguito della proclamazione di indipendenza, era subentrata, il 31 luglio 1992, la Repubblica di Slovenia.

La **fase negoziale** dell'Accordo in esame ha avuto inizio nel dicembre 2011 per impulso della Commissione mista per la manutenzione del confine di Stato, organismo istituito già col primo accordo confinario bilaterale.

Con riferimento al **contenuto**, l'Accordo si compone di **quattro articoli**, preceduti da un breve preambolo che richiama il comune intento di procedere alla rettifica della linea di confine.

L'**articolo 1** riguarda la parziale modifica della "Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato", firmata a Roma il 7 marzo 2007 con riferimento al tracciato della linea del confine di Stato nella zona regimentata del torrente Barbucina/Čubnica, nel settore V del confine, al fine di farlo coincidere con la linea mediana del torrente

regimentato.

Ai sensi dell'**articolo 2**, la rettifica viene attuata attraverso uno **scambio di superfici equivalenti** lungo il tratto considerato, nell'entità riportata nelle planimetrie allegate all'Accordo in esame. Le aree delle superfici da scambiare, comprendenti per ciascun Paese una superficie di mq 1.746, sono riepilogate in un'apposita tabella pure allegata all'Accordo, di cui costituisce parte integrante, unitamente alle citate planimetrie. All'entrata in vigore dell'Accordo le Prti provvederanno all'esecuzione dei necessari lavori di demarcazione dei termini di confine ed all'aggiornamento della relativa documentazione ufficiale.

Con riferimento a tali lavori, la relazione illustrativa che correda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica approvato dall'Assemblea del Senato il 18 ottobre 2016 (A.S. 2036) precisa trattarsi di opere di lievissima entità destinate a trovare copertura nello stanziamento annuale per la manutenzione del confine previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 210/2010.

L'**articolo 3** stabilisce che ulteriori variazioni del corso del torrente Barbucina/Čubnica non influenzaranno il nuovo tracciato del confine di Stato, come definito dal precedente articolo 1.

L'**articolo 4**, infine, dispone che l'Accordo debba essere sottoposto a ratifica e stabilisce che esso entrerà in vigore il giorno dello scambio dei relativi strumenti. Inoltre, l'Accordo e l'Allegato non potranno essere denunciati.

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-sloveno sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Čubnica, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014, approvato dal Senato il 18 ottobre 2016, si compone di tre articoli.
I primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in oggetto. L'**articolo 3** prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge è corredato oltre che delle già rammentata relazione illustrativa, di relazione tecnica e di analisi tecnico-normativa (ATN).

Nell'ATN, in particolare, si sottolinea la necessità della legge di autorizzazione alla ratifica, ai sensi dell'art. 80 Cost., in quanto l'Accordo in esame comporta variazione del confine dello Stato italiano.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.



La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.